COMUNE DI DERVIO
Provincia di Lecco

AVVISO PUBBLICO
per la concessione di contributi ordinari annuali ad associazioni e organismi senza scopo di lucro operanti nei settori della cultura, del tempo libero e del sociale — Anno 2026

Art. 1 — Oggetto e finalità

Il Comune di Dervio, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 13/11/2026 e del vigente Regolamento comunale per la concessione di benefici economici (C.C. n. 29 del 22/07/2013, mod. C.C. n. 38 del 09/10/2015), concede contributi ordinari a sostegno dell'attività dell'anno 2026 delle associazioni e degli organismi senza scopo di lucro che operano a favore della comunità di Dervio nei settori: a) cultura, spettacolo, tradizione e memoria locale; b) tempo libero e aggregazione sociale; c) sociale, solidarietà e volontariato; d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e dell'art. 118, comma 4, della Costituzione.

Art. 2 — Soggetti beneficiari e iscrizione agli Albi comunali

Possono presentare domanda i soggetti di diritto privato senza scopo di lucro rientranti nelle categorie di cui all'art. 9, comma 1, del Regolamento, che svolgano in modo effettivo attività nei settori di cui all'art. 1 a favore della comunità di Dervio. La sede legale può essere ubicata anche in altro Comune, purché l'attività sia svolta a Dervio o a beneficio dei suoi cittadini.

Non sono ammessi gli enti pubblici, anche a base associativa, e le loro articolazioni territoriali, in quanto non compresi tra i soggetti di cui all'art. 9, comma 1, del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale delle associazioni e del volontariato (C.C. n. 60 del 28/11/2020) e degli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento per la concessione di benefici economici, costituisce presupposto della concessione:

a) per le associazioni, l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni e del volontariato, in corso di validità (l'iscrizione dura cinque anni e decade in mancanza della dichiarazione di conferma presentata almeno tre mesi prima della scadenza, art. 8 del relativo regolamento), e all'Albo comunale dei beneficiari;

b) per gli altri enti senza scopo di lucro di cui all'art. 9, comma 1, del Regolamento per la concessione di benefici economici, l'iscrizione all'Albo comunale dei beneficiari.

I soggetti non iscritti, o la cui iscrizione all'Albo delle associazioni sia scaduta, possono presentare con la domanda di contributo la domanda di iscrizione o di conferma, corredata dai documenti di cui agli artt. 4, 5 e 8 del relativo regolamento (atto costitutivo, statuto, elenco delle cariche, relazione sull'attività, ultimo bilancio o resoconto economico).

Art. 3 — Criteri di valutazione

Le domande sono valutate sulla base dei seguenti criteri, stabiliti dalla Giunta Comunale:

Crit.	Criterio di valutazione (elementi orientativi)	Punti max
A)	Iniziative organizzate direttamente nel territorio di Dervio e aperte alla cittadinanza (numero e continuità nell'anno; partecipazione; capacità di richiamo sovracomunale o turistico)	40
B)	Collaborazione con l'Amministrazione e partecipazione alla vita cittadina (ricorrenze civili e feste patronali; eventi promossi o patrocinati dal Comune; cura di beni, sentieri e spazi pubblici; collaborazione con scuola, biblioteca e altre associazioni del territorio)	30
C)	Radicamento territoriale (anni di attività a Dervio; sede; numero di soci e volontari, con particolare riguardo ai residenti)	10
D)	Coinvolgimento di giovani, scuola, anziani e persone fragili (attività strutturate e continuative)	10
E)	Promozione dell'immagine di Dervio all'esterno (esibizioni, rassegne e manifestazioni fuori dal territorio comunale in rappresentanza della comunità; gemellaggi e scambi; comunicazione e pubblicazioni con diffusione sovracomunale; valorizzazione turistica del territorio)	10
	TOTALE	**100**

Per ciascun criterio è attribuito un giudizio, a cui corrisponde una quota del punteggio massimo: non rilevabile 0%; sufficiente 40%; buono 70%; ottimo 100%. Le indicazioni tra parentesi sono elementi orientativi per l'attribuzione del giudizio.

Art. 4 — Soglia minima di punteggio

Le domande che conseguono un punteggio inferiore a 35/100 non danno diritto ad alcun contributo.

Art. 5 — Determinazione del contributo

Il punteggio colloca ciascuna domanda in una delle seguenti fasce, cui corrisponde l'importo massimo del contributo:

Fascia	Punteggio	Contributo massimo
A	da 72 a 100 punti	€ 4.000,00
B	da 62 a 71 punti	€ 2.000,00
C	da 35 a 61 punti	€ 1.000,00

Il contributo è pari all'importo massimo della fascia, ridotto fino a concorrenza dell'importo richiesto e, in sede di saldo, delle spese ammissibili rendicontate rimaste a carico del beneficiario (art. 7). Non si applica il riparto proporzionale tra i beneficiari. Qualora la somma dei contributi così determinati superi le risorse disponibili, gli importi sono ridotti in misura proporzionale. La Giunta comunale, in sede di determinazione dei contributi, può motivatamente discostarsi dalla riduzione proporzionale, in relazione al numero delle domande ammesse e all'entità del superamento delle risorse, adottando una diversa modalità di riduzione che rispetti comunque l'ordine dei punteggi e delle fasce.

Le risorse eventualmente non assegnate restano nella disponibilità dell'Amministrazione: la Giunta Comunale si riserva di disporne con successivo provvedimento, nel rispetto del Regolamento.

Art. 6 — Dimensione economica e determinazione del contributo

a) Ai fini dell'applicazione della soglia di € 50.000,00, la dimensione economica del soggetto richiedente è determinata dal totale delle entrate risultanti dal rendiconto consuntivo 2025 (Allegato B), al netto dei contributi e delle altre entrate specificamente destinati a spese straordinarie di investimento una tantum, quali lavori sulla sede o sulle strutture e acquisti non ricorrenti di beni durevoli. Le componenti escluse devono essere distintamente indicate e documentate.

b) Per i soggetti con entrate così determinate non superiori a € 50.000,00, il contributo è calcolato sulla base della fascia di punteggio conseguita, senza assumere il disavanzo quale parametro di determinazione dell'importo. Restano fermi il limite dell'importo richiesto, quello delle spese ammissibili e le disposizioni sul cumulo.

c) Per i soggetti con entrate superiori a € 50.000,00, il contributo, determinato secondo i medesimi criteri, non può inoltre superare il disavanzo risultante dal preventivo 2026 (Allegato C), calcolato senza comprendere tra le entrate il contributo comunale oggetto del presente avviso.

d) In sede di rendicontazione, per questi ultimi soggetti, il contributo è confermato entro il limite del disavanzo effettivo risultante dal consuntivo 2026 o, se questo non è ancora approvato, dal rendiconto economico dell'esercizio 2026 sottoscritto dal legale rappresentante, anch'esso calcolato senza comprendere tra le entrate il contributo comunale assegnato. Qualora tale disavanzo sia inferiore al contributo assegnato, quest'ultimo è ridotto alla misura del disavanzo; in assenza di disavanzo, il contributo non è riconosciuto.

e) Il Responsabile del Servizio può richiedere i chiarimenti e le integrazioni documentali necessari alla verifica dei dati dichiarati.

Art. 7 — Spese ammissibili, rendicontazione e concorso di altri finanziamenti

Sono ammissibili le spese sostenute nel 2026 per l'attività istituzionale e per le iniziative aperte alla cittadinanza, intestate al beneficiario, documentate da fatture o documenti fiscali equivalenti e pagate con strumenti tracciabili. Non sono ammissibili: donazioni, erogazioni liberali e trasferimenti ad altri enti o associazioni; spese conviviali riservate ai soci; compensi agli organi sociali; spese riferite ad altri esercizi.

Il rendiconto (Allegato D) deve riportare le spese ammissibili sostenute nel 2026 e indicare separatamente il contributo comunale oggetto del presente avviso e gli altri contributi pubblici ricevuti, specificandone la destinazione.

Fermi restando i divieti di cumulo previsti dal Regolamento comunale, le spese già integralmente coperte da altri finanziamenti pubblici non possono essere poste a carico del presente contributo. Per le spese coperte solo parzialmente, il contributo comunale può concorrere esclusivamente alla quota residua. Il contributo è pertanto confermato entro il limite delle spese ammissibili rendicontate rimaste a carico del beneficiario dopo l'applicazione degli altri finanziamenti pubblici.

Art. 8 — Rendicontazione contestuale, acconto, rendicontazione e saldo

a) Rendicontazione contestuale. Poiché il procedimento si conclude nell'ultima parte dell'esercizio, i soggetti con entrate non superiori a € 50.000,00 sia nel consuntivo 2025 sia nel preventivo 2026 (Allegati B e C), il quale a tale data rappresenta in linea di massima l'andamento effettivo della gestione, possono presentare con la domanda il rendiconto delle spese ammissibili sostenute nel 2026 (Allegato D), corredato di fatture e quietanze. Se le spese documentate sono almeno pari al contributo assegnato, il contributo è liquidato in unica soluzione dopo l'impegno di spesa e non è richiesto alcun ulteriore adempimento. Se sono inferiori, il contributo è liquidato fino a concorrenza delle spese documentate e la differenza può essere liquidata previa integrazione del rendiconto entro il 31 marzo 2027.

b) Negli altri casi, su istanza motivata del beneficiario (Modulo E) può essere concesso un acconto fino all'80% del contributo assegnato, previa verifica della regolarità della rendicontazione di contributi comunali di annualità precedenti e previo perfezionamento dell'impegno di spesa.

c) Il rendiconto delle attività e delle spese sostenute (Allegato D), corredato di fatture e quietanze, deve essere presentato entro il 31 marzo 2027.

d) Il saldo è liquidato dopo la verifica della documentazione e la determinazione dell'importo definitivamente spettante. Qualora l'acconto erogato superi tale importo, il beneficiario è tenuto a restituire la differenza.

Art. 9 — Esclusioni e divieto di cumulo

Sono esclusi: a) i soggetti che forniscono servizi al Comune per le medesime attività, anche a titolo gratuito, o legati al Comune da convenzioni o contratti per le medesime attività (art. 9, comma 2, del Regolamento; art. 4, comma 6, D.L. 95/2012); b) i soggetti che non abbiano rendicontato contributi comunali di anni precedenti, fino alla regolarizzazione; c) le attività prevalentemente sportive, che rientrano nel settore sport oggetto di distinto avviso; d) gli interventi di assistenza a singole persone, di competenza dei Servizi sociali; e) i partiti e movimenti politici. È vietato il cumulo con altre erogazioni comunali per le medesime finalità (art. 7).

Art. 10 — Domanda e documentazione

La domanda è redatta sul modulo Allegato A ed è corredata da: a) bilancio consuntivo 2025 o dell'ultimo esercizio approvato (Allegato B); b) preventivo economico complessivo 2026 (Allegato C), per i soggetti con entrate superiori a € 50.000,00, determinate ai sensi dell'art. 6, e per quelli che si avvalgono della rendicontazione contestuale; b-bis) per i soggetti che si avvalgono della rendicontazione contestuale (art. 8, lett. a), rendiconto delle spese 2026 (Allegato D) con fatture e quietanze; c) per i soggetti non iscritti agli Albi o con iscrizione scaduta, la domanda di iscrizione o di conferma con i relativi documenti; d) copia del documento di identità del legale rappresentante; e) patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante (Allegato F), approvato con la deliberazione della Giunta comunale di cui all'art. 1 del presente avviso.

I modelli di cui agli Allegati B, C, D hanno valore orientativo e sono messi a disposizione per agevolare i richiedenti. È ammessa la presentazione dei medesimi dati su prospetti diversi, quali il bilancio o il rendiconto approvato dagli organi dell'associazione, purché contengano le informazioni richieste in forma chiara, completa e verificabile. L'utilizzo di modelli diversi non costituisce causa di esclusione; il Responsabile del procedimento può richiedere i chiarimenti e le integrazioni necessary. La mancata

sottoscrizione del patto è sanata su richiesta entro il termine assegnato; in mancanza, la domanda non è ammessa.

Art. 11 — Termini e modalità di presentazione

Le domande devono pervenire entro le ore 12:00 15 DICEMBRE 2026, mediante consegna all'Ufficio Protocollo del Comune o PEC all'indirizzo comune.dervio@pec.regione.lombardia.it.

Art. 12 — Istruttoria, assegnazione e controlli

Il Responsabile del procedimento verifica l'ammissibilità delle domande, richiede le integrazioni necessarie con termine non inferiore a 5 giorni, riscontra presso gli uffici le collaborazioni dichiarate, attribuisce i giudizi e redige il verbale di istruttoria, che trasmette alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento. La Giunta determina i contributi ai sensi dell'art. 8, comma 5.

Nell'ambito delle misure di controllo previste dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il Comune può effettuare verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni e sui rendiconti presentati, richiedendo la documentazione ritenuta utile (art. 71 del D.P.R. 445/2000). In caso di esito negativo il contributo è revocato o ridotto e le somme erogate sono recuperate, ferme restando le conseguenze previste dalla legge per le dichiarazioni non veritiere.

Art. 13 — Riserva dell'Amministrazione

Il Comune si riserva, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, di non procedere in tutto o in parte alla concessione dei contributi. Il presente avviso e la presentazione della domanda non costituiscono impegno o vincolo per il Comune fino al provvedimento di concessione, né generano pretese risarcitorie o indennitarie.

Art. 14 — Risorse disponibili

Le risorse destinate al presente avviso ammontano a €13.000,00, stanziate al capitolo 05021.04.0051900 «Cultura: contributi e trasferimenti ad associazioni» (Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 04) del bilancio di previsione 2026/2028, approvato con deliberazione C.C. n. 67 del 19/12/2025, come variato con deliberazione C.C. n. 39 del 20/10/2026.

Art. 15 — Trattamento dei dati personali

I dati personali sono trattati dal Comune di Dervio, titolare del trattamento, per la gestione del procedimento di concessione, dell'iscrizione agli Albi comunali e dei conseguenti adempimenti di trasparenza (artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013) e controllo, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento è necessario per partecipare al procedimento. I diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento si esercitano presso il titolare o il Responsabile della protezione dei dati, i cui recapiti sono pubblicati in «Amministrazione Trasparente»; è fatto salvo il reclamo al Garante.

Responsabile del procedimento: Giovanni Luca Mainoni, Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Turismo — Tempo Libero.

Allegati: A — Domanda; B — Consuntivo 2025; C — Preventivo 2026; D — Rendicontazione; E — Istanza di acconto; F — Patto di integrità.

Dervio, 16/11/2026

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Luca Mainoni

Documento sottoscritto con firma digitale